



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



REGIONE CALABRIA

Rep. 1506 del 29 maggio 2018

CONVENZIONE TRA

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA E LA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA**

e

REGIONE CALABRIA

*Finalizzata alla valorizzazione del Parco Archeologico "Hipponion-Valentia" di Vibo Valentia
ed alla realizzazione delle opere complementari idrauliche e stradali connesse alla
realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia
ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990*

TRA

Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, in persona del Soprintendente *pro tempore*, Dott.ssa Anna Maria Guiducci, (di seguito denominato “Soprintendenza”);

e

Regione Calabria, in persona del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza *pro tempore*, Ing. Domenico Maria Pallaria (di seguito denominato anche “Regione”);

nel seguito indicate congiuntamente come le “Parti”.

PREMESSO CHE

- la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- la riqualificazione e la valorizzazione dei siti archeologici rappresenta un contributo diretto alla promozione della cultura, del territorio e del turismo ed il patrimonio immobiliare del settore pubblico rappresenta un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese che, attraverso l'avvio di concrete iniziative di valorizzazione può costituire un fattore di crescita per l'economia;
- il Ministero provvede alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e alla promozione delle attività culturali e, nell'esercizio di tali funzioni, favorisce la cooperazione con gli Enti territoriali e locali, con le altre Amministrazioni Pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato e opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali e per la più ampia promozione delle attività culturali;
- le iniziative poste in essere mediante i programmi unitari e concertati con gli Enti territoriali mirano a garantire la razionalizzazione dell'uso dei beni statali, in coerenza con le norme vigenti in materia;

CONSIDERATO CHE

- in data 13 dicembre 2007, il Ministero della Salute e la Regione Calabria, hanno sottoscritto un Accordo di Programma per la realizzazione di quattro Nuovi Ospedali in Calabria, tra cui l'ospedale di Vibo Valentia, con i fondi ex art. 20 L. n. 67/1988;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 4675 dell'8 maggio 2017, sono stati approvati gli elaborati finali del progetto preliminare aggiornato del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, ed è

stato stabilito che il Concessionario proceda alla progettazione integrata delle opere principali connesse alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e ricomprese nel Contratto di Concessione, con le opere complementari idrauliche di sistemazione del fosso Rio Bravo – Calzone e di sistemazione della viabilità di accesso al Nuovo Ospedale, ricomprese nei relativi contratti complementari;

- nell’ambito della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, si rende necessario effettuare opere complementari di sistemazione idrogeologica e di adeguamento della viabilità di accesso dell’area ospedaliera; i progetti di tali opere complementari prevedono necessariamente l’acquisizione di terreni, in larga parte privati, attraverso procedure espropriative, già avviate sui progetti preliminari;
- tra le aree che occorre rendere disponibili per le opere suddette sono comprese parti di immobili acquisiti al demanio statale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali mediante procedura espropriativa (Decreto Ministeriale del 21/10/2005), sottoposti a vincolo archeologico, in quanto posti ai margini del comprensorio del Parco Archeologico di Hipponion-Valentia, nel comune di Vibo Valentia (Mura Greche), identificati nel catasto terreni del Comune di Vibo Valentia ai:
 - ✓ foglio di mappa n. 27, particella n. 240 (derivante, per frazionamento dall’originaria particella n. 223) per una superficie di circa mq 1220 da occupare stabilmente e di ulteriori circa mq 2285 da occupare temporaneamente in fase esecutiva;
 - ✓ foglio di mappa n. 27, particella n. 401 (derivante, per frazionamento dall’originaria particella n. 223) per una superficie di circa mq 0 da occupare stabilmente e di ulteriori circa mq 180 da occupare temporaneamente in fase esecutiva;
- la Soprintendenza, nel corso della Conferenza di Servizi sui progetti definitivi indetta dal Commissario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico con nota prot. n. 3510 del 31 ottobre 2017, ha reso parere favorevole alla realizzazione degli interventi, con la prescrizione della sorveglianza in fase di esecuzione;
- ai fini della realizzazione delle opere, si rende necessario stipulare una convenzione tra la Soprintendenza e la Regione, ai fini della cessione alla Regione stessa del diritto superficario ex artt. 952 e 953 c.c. sull’area sopra descritta e sottoposta a vincolo inibitorio, nel rispetto degli obiettivi generali di tutela del patrimonio archeologico;
- la medesima convenzione dovrà prevedere, necessariamente, la valorizzazione del comparto del Parco Archeologico di Hipponion-Valentia, attraverso lavori afferenti alla conservazione e valorizzazione su progetto prodotto dalla Soprintendenza che la Regione realizzerà sull’area archeologica, per un importo di 37.500 €, sulla base del presumibile valore di mercato dell’immobile sopra descritto;

VISTI

- la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e in particolare l’art. 15 secondo cui le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i., e in particolare l’articolo 112, che disciplina le modalità per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica richiamando il principio della concertazione;
- Il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, ed in particolare l’articolo 10, che prevede che il Ministero, ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
- il DPCM n. 171 /2014, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*” ed in particolare l’articolo 33, che prevede che le Soprintendenze amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, curano l’istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni; esse altresì stipulano accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali;
- il D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 recante: “*Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato*”;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria n. 5060 del 23 maggio 2018, con il quale è stato approvato lo schema della presente convenzione;

Quanto sopra visto, premesso e considerato, si conviene e si stabilisce quanto segue

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nel corpo della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

(Oggetto e obiettivi)

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la formalizzazione di un rapporto di collaborazione

istituzionale, finalizzato:

- all'avvio di nuove iniziative di valorizzazione del comparto del Parco Archeologico di Hipponion-Valentia nel Comune di Vibo Valentia, cui la Regione si impegna a contribuire, in collaborazione con la Soprintendenza, per interventi sull'area archeologica delle "Mura Greche";
- al perfezionamento degli atti amministrativi necessari a consentire la realizzazione di parte delle opere complementari di sistemazione idrogeologica e di adeguamento della viabilità di accesso dell'area ospedaliera connesse al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, su un'area acquisita al demanio statale mediante procedura espropriativa dal Ministero, ricadente ai margini del Parco Archeologico di Hipponion-Valentia.

Articolo 3

(Impegni assunti dalle Parti)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a porre in essere tutte le attività di propria competenza – come di seguito meglio specificate – necessarie per il pieno conseguimento degli obiettivi definiti all'art. 2.
2. La Soprintendenza costituisce in favore della Regione, che accetta, il diritto superficario ex artt. 952 e 953 c.c., su parti di immobili acquisiti al demanio statale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali mediante procedura espropriativa (Decreto Ministeriale del 21/10/2005), sottoposti a vincolo archeologico, in quanto posti ai margini del comprensorio del Parco Archeologico di Hipponion-Valentia, nel comune di Vibo Valentia (Mura Greche), identificati nel catasto terreni del Comune di Vibo Valentia:
 - ✓ al foglio di mappa n. 27, particella n. 240 (derivante, per frazionamento dall'originaria particella n. 223) per una superficie di mq 1220 da occupare stabilmente e di ulteriori circa mq 2285 da occupare temporaneamente in fase esecutiva;
 - ✓ al foglio di mappa n. 27, particella n. 401 (derivante, per frazionamento dall'originaria particella n. 223) per una superficie di circa mq 180 da occupare temporaneamente in fase esecutiva;per come meglio specificate nel piano particellare tabellare (Allegato 1) e nel piano particellare grafico (Allegato 2), allegati alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. La suddetta costituzione è finalizzata alla realizzazione e manutenzione delle opere, ivi ricadenti, degli interventi:
 - VV 175B/10 - "Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia" – Progetto definitivo - CUP Master J49H11000090001 - CUP J47H16000640007;
 - Intervento "Opere stradali relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo

Valentia” – Progetto definitivo - Cod. CUP J49H11000090001.

4. Il terreno oggetto del presente atto viene concesso alla Regione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti, azioni e ragioni allo stesso inerenti.
5. Le opere che la Regione realizzerà sulla suddetta area, per il tramite del Concessionario Vibo Hospital Service S.p.A., saranno conformi ai progetti esecutivi dei medesimi interventi, approvati con provvedimenti dell’Autorità competente.
6. La Regione si obbliga a far realizzare le opere previste nei progetti esecutivi suddetti in conformità alle normative urbanistiche vigenti, in piena osservanza delle leggi e delle normative tecniche di riferimento, con ottenimento di tutte le relative autorizzazioni.
7. La Regione si impegna ad assumere tutte le iniziative volte a prevenire danni a reperti archeologici eventualmente rinvenibili durante la fase di costruzione delle opere di cui al presente atto, anche attraverso la sorveglianza in corso d’opera durante le fasi di scavo, con modalità da definire con la Soprintendenza.
8. Nell’ambito delle funzioni di tutela, controllo ed attività tecnico scientifiche attribuite dalla vigente normativa sui beni archeologici, la Soprintendenza svolge funzioni di vigilanza sull’attuazione della presente convenzione.
9. La Regione si impegna ad attuare tutte richieste della Soprintendenza inerenti la presente convenzione, poste a tutela dell’interesse archeologico.
10. La Soprintendenza garantisce alla Regione la piena disponibilità e l’uso esclusivo del terreno sul quale dovranno essere realizzate le suddette opere stradali e di sistemazione idrogeologica; la sua libertà da pesi, gravami, oneri reali, vincoli, privilegi, servitù passive apparenti e non apparenti; garantiscono, inoltre, la piena libertà da affittanze o altri contratti agrari ai sensi della L. n. 203/1982.
11. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla realizzazione, alla manutenzione, all’esercizio o alla modifica delle opere stradali ed idrogeologiche oggetto del presente atto sono a carico della Regione.
12. La Regione solleverà la Soprintendenza, a termine dell’art. 2043 del Codice Civile, da ogni responsabilità per eventuali danni dipendenti dalle opere, per manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per danni provocati a terzi, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne la Soprintendenza da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di queste ultime in ragione di violazioni normative direttamente o indirettamente connesse all’esecuzione del presente atto.
13. La consegna degli immobili sopra descritti avverrà secondo modalità che verranno definite tra le parti, in tempi compatibili con il cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

14. Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto sono a carico della Regione.
15. Per quanto non contemplato nel presente atto, le Parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle del T.U. 1775/1933 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.
16. In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.
17. Al presente contratto, è allegato il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile del Comune di Vibo Valentia (VV) prot. n. 6224 in data 6 febbraio 2018 (Allegato 3).
18. La Regione si impegna a porre in essere attività di comunicazione e promozione della valenza archeologica del Parco, sia in fase di realizzazione delle opere connesse alla presente convenzione, che a regime.

Articolo 4

*(Risorse finanziarie ed ulteriori
impegni tra le parti)*

1. La Regione nell'ambito delle attività di collaborazione con la Soprintendenza, si impegna ad assicurare l'affidamento e l'esecuzione dei lavori relativi ad un intervento di conservazione e valorizzazione del comparto del Parco Archeologico di Hipponion-Valentia, a valere sulle risorse specificate ai successivi commi 4 e 5.
2. La Soprintendenza si impegna ad assicurare la redazione della progettazione, fino al livello esecutivo, dell'intervento di cui al comma 1, di conservazione e restauro di beni culturali, nonché ad ottenere tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari, come previsti dalla specifica normativa tecnica di settore e del vigente Codice dei Contratti Pubblici, da trasmettere alla Regione Calabria, per le successive fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori.
3. Il collaudo delle opere avverrà a cura di tecnico incaricato dalla Soprintendenza.
4. I lavori di cui ai precedenti commi sono finanziati a valere sul quadro economico dell'intervento "Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia" - CUP Master J49H11000090001 - CUP J47H16000640007, il cui progetto definitivo è stato approvato con Decreto n. 1790 del 13/03/2018, per un importo massimo di € 37.500,00 € (Euro Trentasettemilacinquecento/00).
5. La Regione si impegna altresì a reperire ulteriori risorse finanziarie all'interno della programmazione regionale, da destinare alla valorizzazione del Parco Archeologico di Hipponion-Valentia.

Articolo 5

(Revisioni e integrazioni)

1. La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata esclusivamente in

forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi.

2. Essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e sopravvivrà a questi ultimi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti.

Articolo 6
(Sanzioni)

1. Qualora durante le fasi lavorative i beni subiscano dei danni, la Soprintendenza, ai sensi del DPCM 171/2014 e s.m.i. art. 33 comma 1 lettera d), istruirà i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Dlgs 42/2004, nonché dall'art. 33 comma 2 del DPR 380/2001 e s.m.i.
2. La Regione si impegna ad osservare, oltre le prescrizioni imposte nel presente atto di convenzione, tutte le altre che la Soprintendenza intenda impartire. In caso di inosservanza la convenzione è revocata.

Articolo 7
(Tempistica)

1. La Regione si impegna ad iniziare i lavori di cui all'articolo 4 della presente Convenzione entro il termine perentorio di 12 mesi (dodici mesi) dalla data di trasmissione del progetto esecutivo di cui al precedente art. 4, comma 1, come risultante da apposito verbale di consegna.
2. I tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso saranno definiti nel cronoprogramma dei lavori, che dovrà essere accettato dalla Regione Calabria.
3. In caso di ritardi nella realizzazione dell'opera rispetto ai tempi fissati nel presente articolo, per cause non ascrivibili alla Regione Calabria, verrà data immediata comunicazione alla Soprintendenza, ed il termine finale verrà proporzionalmente differito, senza applicazione di penali e/o richiesta di risarcimento danni.

Articolo 8
(Riservatezza)

1. Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione dovranno essere considerati come "informazioni riservate", ove qualificati come tali dalla Parte che li comunica.
2. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, salvo diverse pattuizioni, da formalizzarsi per iscritto.
3. Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente Convenzione.

Articolo 9
(Formalità fiscali)

1. La presente Convenzione, che consta di n. 9 (nove) facciate e viene sottoscritta in formato elettronico con firma digitale, comporta oneri finanziari a carico delle Amministrazioni contraenti

e sarà registrata, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura della Regione. La validazione della stessa è effettuata con la semplice apposizione delle firme digitali dei designati.

2. Il presente Atto è, inoltre, esentee da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella "Allegato B" al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 10

(Pubblicazione e notifica)

1. La presente Convenzione sarà pubblicata sui rispettivi siti istituzionali delle Parti, al fine di assicurarne la massima conoscenza e diffusione.
2. La presente Convenzione sarà notificata all'Agenzia del Demanio, a cura del Ministero, per i conseguenti adempimenti.

Articolo 11

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione degli impegni contenuti nella presente Convenzione.

Articolo 12

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia

Piazza Castello/Via Cimino 1

89122 Reggio Calabria (RC)

E-mail: sabap-rc@beniculturali.it

PEC: mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it

Regione Calabria – Dipartimento Presidenza

Cittadella Regionale – Loc. Germaneto

88100 Catanzaro (CZ)

E-mail: dm.pallaria@regione.calabria.it

PEC: dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it

Letto, approvato e sottoscritto in formato elettronico con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. n.82/2005)

Per la Regione Calabria

Il Dirigente Generale
Dipartimento Presidenza
(Domenico Maria Pallaria)

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005)

Per il MIBACT

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di
Reggio Calabria e la provincia di Vibo
Valentia

Il Soprintendente
(Anna Maria Guiducci)

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005)